

Conto economico	31 dicembre 2007	31 dicembre 2006
A) Valore della produzione	-----	-----
B) Costi della produzione		
- Per servizi	122.919	178.360
- Oneri diversi di gestione	2.584	3.245
Totale costi della produzione	125.503	181.605
Differenza tra valore e costi della produzione	(125.503)	(181.605)
C) Proventi ed oneri finanziari		
- Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante	10.594	11.338
- Proventi vari	2.878	2.886
- Oneri vari	486	501
Totale proventi ed oneri finanziari	12.986	13.723
Risultato prima delle imposte	(112.517)	(167.882)
Imposte sul reddito d'esercizio	-----	-----
Utile (perdita) dell'esercizio	(112.517)	(167.882)

PAGINA BIANCA

GRUPPO SIR FINANZIARIA

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

Stato patrimoniale attivo (€.migliaia)	31 dicembre 2007	31 dicembre 2006
A) Crediti vs soci per anticipazione in c/ liquidazione		
	500	500
Totale	500	500
B) Immobilizzazioni		
- Materiali		
terreni e fabbricati	3.069	3.109
altri beni	2	3
Totale	3.071	3.112
Totale immobilizzazioni	3.071	3.112
C) Attivo circolante		
- Crediti		
verso clienti	41	353
verso l'erario	4.157	8.303
verso altri	5.703	5.808
Totale	9.901	14.464
- Attività finanziarie che non costituiscono imm.		
altri titoli	21.246	1.707
altri titoli per operazioni pronti c/ termine	20.615	44.839
Totale	41.861	46.546
- Disponibilità liquide		
depositi bancari e valori in cassa	804	1.893
Totale attivo circolante	52.566	62.903
D) Ratei e risconti		
- Ratei	377	328
- Risconti	15	6
Totale ratei e risconti	392	334
Totale attivo	56.529	66.849

Stato patrimoniale passivo (€.migliaia)	31 dicembre 2007	31 dicembre 2006
A) Patrimonio netto		
- Capitale	517	517
- Riserve di rivalutazione	1.576	1.576
- Riserva legale	103	103
- Riserva straordinaria	6.318	6.318
- Riserva di consolidamento	20.355	19.379
- Utile dell'esercizio	1.799	976
Totale patrimonio netto	30.668	28.869
B) Fondi per rischi ed oneri		
- Per imposte	563	577
- Altri	23.302	24.463
Totale fondi per rischi ed oneri	23.865	25.040
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subord.	---	9
D) Debiti		
- Verso altri finanziatori	195	195
- Verso fornitori	266	288
- Verso controllante	1.288	10.991
- Tributari	114	1.155
- Istituti di previdenza	2	4
- Altri	130	295
Totale debiti	1.995	12.928
E) Ratei e Risconti		
- Ratei	1	3
Totale passivo	56.529	66.849

Conto economico (€.migliaia)	31 dicembre 2007	31 dicembre 2006
A) Valore della produzione		
- Altri proventi	4	81
Totale valore della produzione	4	81
B) Costi della produzione		
- Servizi	836	877
- Godimento beni di terzi	161	146
- Personale		
salari e stipendi	44	66
oneri sociali	13	19
trattamento di fine rapporto	3	5
Totale	60	90
- Ammortamenti e svalutazioni		
ammortamento immobilizzazioni materiali	1	2
- Oneri diversi di gestione	29	85
Totale costi della produzione	1.087	1.200
Differenza tra valore e costi della produzione	(1.083)	(1.119)
C) Proventi ed oneri finanziari		
- Altri proventi finanziari		
da titoli iscritti nell'attivo circolante	1.746	1.396
da altri	71	234
Totale proventi finanziari	1.817	1.630
- Interessi ed oneri finanziari		
da debiti verso controllante	99	316
oneri finanziari diversi	7	4
Totale oneri finanziari	106	320
Totale proventi ed oneri finanziari	1.711	1.310
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	—	(2)
E) Proventi ed oneri straordinari		
- Proventi		
plusvalenze da alienazioni	66	36
sopravvenienze attive	1.652	802
Totale proventi	1.718	838

segue conto economico (€.migliaia)	31 dicembre 2007	31 dicembre 2006
segue E) Proventi ed oneri straordinari		
- Oneri		
sopravvenienze passive	478	2
Totale oneri	478	5
Totale delle partite straordinarie	1.240	836
Risultato prima delle imposte	1.868	1.025
Imposte sul reddito d'esercizio	69	49
Utile dell'esercizio	1.799	976

PAGINA BIANCA

RISTRUTTURAZIONE ELETTRONICA S.p.A.
in liquidazione

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007

Stato patrimoniale attivo	31 dicembre 2007	31 dicembre 2006
B) Immobilizzazioni		
- Materiali altri beni	10.829	13.080
- Finanziarie partecipazioni in imprese collegate partecipazioni in altre imprese	1.848.812 83.666	1.848.812 83.666
Totale	1.932.478	1.932.478
Fondo svalutazione partecipazioni	(1.932.478)	(1.932.478)
	----	----
- Crediti verso altri fondo svalutazione crediti	4.512.358 (4.512.358)	4.512.358 (4.512.358)
	----	----
Totale immobilizzazioni	10.829	13.080
C) Attivo circolante		
- Crediti verso altri	208.024.474	200.949.227
- Attività finanziarie che non costituiscono imm. altri titoli	91.449	892.000
- Disponibilità liquide depositi bancari e valori in cassa	75.562	104.841
Totale attivo circolante	208.191.485	201.946.068
D) Ratei e risconti		
- Vari	486.697	293.117
Totale attivo	208.689.011	202.252.265

Stato patrimoniale passivo	31 dicembre 2007	31 dicembre 2006
A) Patrimonio netto		
- Capitale	237.567.000	237.567.000
- Riserva legale	3.174	3.174
- Perdite esercizi precedenti	(52.576.343)	(56.546.647)
- Utile (perdita) dell'esercizio	5.996.404	3.970.303
Totale Patrimonio netto	190.990.235	184.993.830
B) Fondi per rischi ed oneri		
- Altri	16.845.879	16.561.879
C) Trattamento fine rapporto lavoro subord.	249.443	245.628
D) Debiti		
- Verso fornitori	173.758	144.717
- Tributari	396.450	281.405
- Verso istituti di previdenza	20.521	19.771
- Altri debiti	12.725	5.035
Totale debiti	603.454	450.928
Totale passivo	208.689.011	202.252.265
Conti d'ordine		
- Terzi per loro fidejussioni	19.108.905	19.108.905
- Società in procedure concorsuali c/ crediti	54.127.765	54.127.765
- Crediti per riscatto azioni	27.922.819	27.922.819
- Fideiussioni terzi loro favore	78.000	---
Totale conti d'ordine	101.237.489	101.159.489

Conto economico	31 dicembre 2007	31 dicembre 2006
A) Valore della produzione		
- Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	---	---
B) Costi della produzione		
- Per servizi	441.000	357.037
- Per il personale salari e stipendi	294.703	281.302
oneri sociali	91.441	89.103
trattamento di fine rapporto	27.153	24.879
Totale	413.297	395.284
- Ammortamento immobilizzazioni materiali	4.151	7.252
- Accantonamento per rischi	284.000	284.000
- Oneri diversi di gestione	57.640	74.498
Totale costi della produzione	1.200.088	1.118.071
Differenza tra valore e costo della produzione	(1.200.088)	(1.118.071)
C) Proventi e oneri finanziari		
- Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	8.155.272	5.528.337
proventi diversi dai precedenti	59.629	138.552
Totale proventi e oneri finanziari	8.214.901	5.666.889
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
- Svalutazioni: di titoli iscritti nell'attivo circolante	623.905	481.922
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	623.905	481.922
E) Proventi e oneri straordinari		
- Proventi Vari	43	166.969
Totale proventi	43	166.969
- Oneri Minusvalenze da alienazioni	3.008	---
Vari	15.189	---
Totale oneri	18.197	---
Totale delle partite straordinarie	(18.154)	166.969
Risultato prima delle imposte	6.372.754	4.233.865
Imposte sul reddito dell'esercizio	376.350	263.562
Utile (Perdita) dell'esercizio	5.996.404	3.970.303

XXXVI

L. 28 novembre 1980, n. 784 (1).

Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

1. E' autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI ed all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 (2).

A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi, ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

La GEPI destinerà la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (3), riservando, sulla somma suddetta, l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravità delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (3), nonché in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette (3/a).

La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate

a norma del comma precedente, dei quali è autorizzata l'assunzione.

Ove se ne ravvisi la necessità, si applica ai lavoratori predetti l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (4), e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI (4/a).

La limitazione alle sole attività industriali private di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442, non si applica agli interventi previsti dall'articolo 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 (5) (4/a).

2. Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla società SIR finanziaria S.p.a., l'ENI è autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta società.

Il mandato è conferito mediante girata, per procura, delle azioni della società SIR finanziaria S.p.a. per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge e, al più tardi fino al 31 ottobre 1981.

3. Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo 2, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 è autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni « Consorzio bancario S.p.a. - CBS », previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle società controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa società consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale sociale della SIR finanziaria S.p.a., è a carico, fermi gli effetti già verificatisi in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e l'obbligo degli istituti di cui al successivo articolo 7, di integrare ai sensi del comma precedente la copertura già effettuata alla data del 30 aprile 1980, proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito, e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato è autorizzato ad erogare alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.

I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 novembre 1980, n. 327.

(2) Riportata al n. XV.

(3) Riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

(3/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 17 settembre 1988, n. 408, riportato alla voce LAVORO e l'art. 2, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, riportato alla stessa voce.

(4) Riportata alla voce LAVORO.

(4/a) Vedi, anche, il D.L. 29 luglio 1982, n. 482, riportato al n. XLIV, l'art. 2, D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, riportato alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA) e l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER).

(5) Riportata al n. XXIX.

pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

4. Entro il 31 luglio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un programma che prevede:

a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;

b) il rilievo, da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende od impianti che, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica;

c) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende o impianti;

d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute né risanabili.

Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento dell'occupazione esistente nonché l'aggiornamento del programma complessivo.

Entro il 31 dicembre 1980 il comitato provvede, di intesa con l'ENI, a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 ottobre 1981.

Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone all'approvazione del CIPI entro trenta giorni dalla rispettiva presentazione.

Il programma viene trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (5/a).

La stima del valore degli impianti di cui alla lettera b) è realizzata da tre esperti nominati rispettivamente dal Consorzio bancario S.p.a.-C.B.S., dall'ENI e dal Presidente del Consiglio di Stato.

Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera b) e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 ottobre 1981.

A seguito dell'approvazione del conto di previsione il Ministro del tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all'articolo 6, secondo comma, della presente legge.

5. Il comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantegli quale azionista del Consorzio bancario S.p.a.-C.B.S., persegue in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato, d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tal fine promuove in particolare:

1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese ed il rinnovo dei relativi organi sociali;

2) la puntualità ed economicità dell'esecuzione del programma di risanamento formulato ai sensi del precedente articolo 4;

3) la riorganizzazione strutturale e finanziaria del gruppo;

4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttività;

5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;

6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli.

Il comitato cura, inoltre, la redazione di un progetto di pagamento dei crediti in linea capitale di ammontare fino a 100 milioni e di un progetto di pagamento, anche dilazionato e parziale, dei crediti in linea capitale, diversi da quelli di cui all'articolo 7, di ammontare superiore, seguendo, in entrambi i casi, l'ordine di graduazione assegnato dalle leggi vigenti. Sono sospese fino al 31 dicembre 1981, sempre che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le scadenze indicate nel progetto, le azioni esecutive anche concorsuali sul patrimonio del gruppo SIR. Sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 è riservata la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti fino a 100 milioni, e la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti di ammontare superiore.

Per l'adempimento dei compiti di cui alla presente legge il comitato può utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI e dall'IRI, nonché personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 (6), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

I membri del comitato ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge.

6. A favore del comitato è versata, per le finalità di cui agli articoli precedenti, la somma di lire 269 miliardi.

Con decreto di cui all'articolo 4, ultimo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo di ulteriori lire 150 miliardi.

Delle somme ad esso erogate il comitato rende conto, al termine della gestione, al Ministero del tesoro che lo approva con proprio decreto.

Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980, per quote non inferiori a lire 10 miliardi.

(5/a) Riportata al n. XXIX.

(6) Riportato alla voce MINIERE, CAVE E TORBIERE.

7. E' istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con le finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistite da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti conferiti al capitale del consorzio e di quelli annullati per coperture di perdite ai sensi del precedente articolo 3.

In corrispettivo delle suddette ragioni di credito, la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli infruttiferi non negoziabili di durata decennale per un valore nominale di pari ammontare.

La gestione di tali titoli dovrà essere evidenziata in apposite poste di bilancio degli istituti di credito.

L'ammortamento dei suddetti titoli avrà inizio dal 1° gennaio 1981.

Le annotazioni conseguenti alle cessioni di cui al primo comma sono eseguite gratuitamente dai competenti tribunali e uffici dei registri immobiliari.

Quando si sia proceduto ai rilievi, alle cessioni o liquidazioni di cui al precedente articolo 4, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al primo comma del presente articolo, devono essere versate alla sezione autonoma.

Le eventuali ulteriori occorrenze finanziarie per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il relativo importo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio.

All'atto della liquidazione della sezione, l'eventuale margine attivo è versato al Tesoro dello Stato.

I titoli, nonché gli atti, le istanze e i documenti relativi e conseguenti alla cessione dei crediti ed all'emissione e amministrazione dei titoli stessi sono esenti da imposte, tasse e diritti di ogni specie.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alla sezione autonoma di cui al primo comma le norme in vigore per la sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

8. Le società del gruppo SIR per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (7), e dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 (8) (8/a).

Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma prece-

dente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero (8/a).

Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (9), convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per il periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.

9. In relazione alla disposizione del precedente articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 419 miliardi — che sarà stanziata in ragione di lire 269 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente, negli anni 1980 e 1981 — nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario conferisce e l'ENI assume, anche al fine di salvaguardare l'unità funzionale e la continuità della produzione, la gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica in amministrazione straordinaria, che, unitamente alle attività già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'attività dei settori chimico e petrolifero.

Entro tre mesi dalla data predetta gli impianti di cui al comma precedente, gli immobili ad essi pertinenti, nonché i beni mobili di qualsiasi genere necessari all'esercizio delle singole attività produttive, ivi compresi i brevetti e le licenze, sono ceduti in blocco all'ENI a trattativa diretta. La stima del valore dei singoli complessi di beni per ciascuna società che ne sia titolare è effettuata da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dall'ENI e dal presidente del Consiglio di Stato.

Entro un mese dalla data della cessione cessa il mandato di cui al primo comma.

11. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPSEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della meta-nizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (10), interessati all'attuazione del programma medesimo, nonché dei tempi di realizzazione delle opere.

Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al

(7) Riportato alla voce DOGANE.

(8) Riportata alla voce FABBRICAZIONE (IMPOSTE DI).

(8/a) Per la proroga delle disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'art. 8, vedi l'art. 4, D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, riportato alla voce IDROCARBURI.

(9) Riportato alla voce FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E LIQUIDAZIONE COATTA.

AMMINISTRATIVA.

(10) Riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (11);

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonché della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a).

A tal fine è autorizzata:

1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma (11/a);

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro (11/a);

3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.

La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma.

I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro (11/b).

In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).

Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresì stabilire le modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare.

L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (12), è abrogato.

I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla metà.

I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.

I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.

I contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regiona-

(11) Riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

(11/a) Numero così sostituito dall'art. 3, D.L. 31 agosto 1987, n. 364, riportato alla voce EDILIZIA.

(11/b) Vedi il D.M. 27 giugno 1981, riportato al n. XXXVII e il D.M. 20 ottobre 1981, riportato al n. XLI.

(12) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.